

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "PALAZZO DEL MONFERRATO S.R.L." e a totale partecipazione pubblica in quanto il suo unico socio è la Camera di Commercio di Alessandria, ente di diritto pubblico ai sensi della legge 580/93 e s.m.i. La società deriva dalla modificazione, che non costituisce trasformazione, della società "PALAZZO DEL MONFERRATO S.R.L.", costituita nel 2006, in società unipersonale di intera proprietà della Camera di Commercio di Alessandria.
- 1.2 La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dalla Camera di Commercio di Alessandria. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla.

Articolo 2

Sede sociale e domicilio del socio

- 2.1 La società ha sede legale nel Comune di Alessandria.
- 2.2 Il domicilio del socio, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.
- 2.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece al socio decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto sociale La società, per coadiuvare il socio Camera di Commercio di Alessandria nello svolgimento dell'attività promozionale prevista dalla legge 580/93 e s.m.i., persegue il seguente oggetto sociale, realizzando servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica: elabora le strategie e le azioni da perseguire e da finanziare per valorizzare e promuovere il territorio denominato "Monferrato" e costruire un sistema turistico che faccia leva sulle potenzialità storiche, culturali, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio denominato "Monferrato", inteso in senso lato e non prettamente geografico. A tal fine la società avrà il compito di:

- a) censire, valorizzare, incentivare, migliorare, promuovere, coordinare e mettere a sistema l'offerta turistica già esistente;
- b) potenziare l'offerta turistica;
- c) impostare azioni atte ad accrescere la qualità dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture e del servizio, anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti;
- d) organizzare direttamente o in collaborazione con terzi e promuovere eventi turistici e culturali, esposizioni, fiere, borse dell'offerta turistica, workshop, educational, manifestazioni, aste, convegni, mostre, in provincia o fuori provincia per promuovere il tessuto economico e imprenditoriale provinciale;
- e) incentivare interventi a salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, delle tradizioni;
- f) attivare progetti mirati ad aumentare la competitività e la capacità di relazione del territorio sia a livello regionale che nazionale ed estero, anche attraverso la creazione di reti di promozione e divulgazione;
- g) reperire risorse finanziarie a sostegno dell'attività e dei progetti, da fonti pubbliche e private, nazionali e comunitarie;
- h) predisporre progetti funzionali all'ottenimento di finanziamenti comunitari;
- i) vigilare sulla coerenza e sulla qualità nella comunicazione interna ed esterna relativa all'immagine ed all'offerta turistica del territorio alessandrino;
- j) realizzare progetti ed iniziative nell'ambito dell'oggetto sociale di interesse del socio;
- k) favorire e sostenere qualsivoglia attività connessa con quanto sopra specificato;
- l) occuparsi della gestione di attività promozionali ed espositive da realizzarsi in provincia o fuori provincia, ma sempre per promuovere prodotti ed eccellenze del territorio e il tessuto economico e imprenditoriale alessandrino, al fine di valorizzare al meglio il territorio provinciale.

3.2 In particolare la società potrà:

- a) promuovere prodotti agro-alimentari anche attraverso la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande oggetto di promozione;
- b) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi ed all'innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della tipicità dei prodotti;
- c) svolgere azioni informative e formative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti, finalizzati anche all'ottenimento delle certificazioni di qualità;
- d) studiare le problematiche inerenti alle denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti provinciali.

3.3 Per il perseguimento di tutto quanto sopra la società potrà stipulare convenzioni con società, enti pubblici e privati; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o fondazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione del socio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 capitale sociale è fissato in euro 41.000,00 (qua-rantunomila virgola zero zero).

Il capitale sociale è interamente assunto e sottoscritto dalla Camera di Commercio di Alessandria. La partecipazione può essere estesa ad altri eventuali soci pubblici.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

Articolo 6

Finanziamento del socio

6.1 Il socio può eseguire finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con o senza obbligo di rimborso.

Salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, versamenti effettuati dal socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

6.2 Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

TITOLO III

DECISIONI DEL SOCIO

Articolo 7

7.1 Decisione del socio: competenze

7.1.1 Il socio decide sulle materie ad esso riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo.

7.1.2 Sono riservati alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca degli amministratori;
- b) l'eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo o del revisore;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto social e o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svol-gimento della liquidazione;
- e) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza del socio.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio l'individuazione e l'approvazione di tutte le decisioni strategiche per l'attività della società ed in particolare:

- a) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della società, individuati mediante budget e piano industriale (business plan), la verifica circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi e l'approvazione delle relazioni di rendicontazione dell'attività;
- b) la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) l'approvazione del modello organizzativo della società, delle strategie e degli atti di pianificazione del reclutamento delle risorse umane, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;
- e) l'approvazione degli strumenti di programmazione degli investimenti per la realizzazione di opere;
- f) l'approvazione di regolamenti che siano necessari in funzione dello svolgimento delle attività della società, per quanto richiesto dalla normativa vigente.

7.2 Convocazione dell'Assemblea

7.2.1 L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato se nominato e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere, presso la sede sociale od altrove, purché nei Paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera

deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

7.2.2 Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

7.3 Rappresentanza

7.3.1 Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

7.3.2 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

7.3.3 La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.4 Svolgimento dell'Assemblea

7.4.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano per età anagrafica degli amministratori. In caso di assenza della persona designata l'assemblea è presieduta da chi ne fa le veci o da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

7.4.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

7.4.3 Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

7.4.4 L'assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

7.4.5 Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

7.4.6 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge

7.5 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

7.5.1 L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

7.5.2 Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7.5.3 Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

7.6 Quorum costitutivi e deliberativi

7.6.1 L'assemblea risulta regolarmente costituita con il raggiungimento del numero legale e delibera a maggioranza dei presenti.

7.6.2 I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per le successive convocazioni.

7.6.3 In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

7.7 Obblighi e diritti del socio

7.7.1 Il socio si obbliga:

- e) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della Società;
- f) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune;
- g) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della sede legale e del lega-le rappresentante.

7.8 Contratti di servizio

I servizi che la società eroga sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi della Camera di Commercio di Alessandria.

I contratti di servizio devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, consistenti, in particolare:

- a) in sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo qualitativo;
- b) in relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire all'ente socio l'eventuale adeguamento del piano industriale (business plan);
- c) in confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare alle esigenze della Camera di Commercio lo sviluppo delle attività della società.

7.9 Controllo analogo

In ossequio alla normativa attualmente vigente la società si obbliga a consentire ai soci l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sulle attività da loro svolte direttamente.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre e sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci, provvedendo altresì ad inviarlo, una volta approvato, alla Giunta della Camera di Commercio, secondo le scadenze concordate;
- b) predisporre entro il 30 settembre di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da inviare alla Giunta della Camera di Commercio;
- c) predisporre e sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], inviandola alla Giunta della Camera di Commercio.

7.10 Soggezione ad attività di direzione e controllo

- 7.10.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'ente socio negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

- 8.1.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri a scelta dell'assemblea dei soci.
- 8.1.2 La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.
- 8.1.3 I componenti dell'organo amministrativo restano in carica fino a revoca o dimissioni e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato dell'organo camerale che ha provveduto a nominarlo. Se, in base a tale principio, l'organo amministrativo societario dovesse scadere prima che siano decorsi 18 mesi dalla nomina, non si procederà al rinnovo, ma l'organo amministrativo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato dell'organo camerale subentrato a quello che lo ha nominato.
- 8.1.4 I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
- 8.1.5 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione del socio, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore avviene senza giusta causa.
- 8.1.6 Agli amministratori della società si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 2390 C. C.

8.2 Organo Amministrativo

- 8.2.1 Se per qualsiasi causa vengono meno uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare l'assemblea dei soci perchè provveda a sostituirli. I nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

8.3 Poteri di amministrazione

- 8.3.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.
- 8.3.2 All'organo amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale.

- 8.3.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2361 C.C., tutti o parte dei propri poteri a un Amministratore Delegato che avrà la responsabilità della gestione operativa ed amministrativa della società, nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'attività societaria.
- 8.3.4 L'organo amministrativo può istituire Comitati Tecnici i cui membri possono essere individuati tra i consiglieri di amministrazione o anche tra persone esterne alla società aventi specifiche qualità e attitudini in relazione all'oggetto sociale.
- 8.3.5 I Comitati Tecnici avranno funzioni propositive e/o consultive e/o istruttorie e riferiranno all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione.
- 8.3.6 La remunerazione dei componenti di detti Comitati è fissata dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo se nominato.
- 8.3.7 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 8.3.8 Per l'organizzazione dell'attività aziendale, l'Amministratore Delegato potrà avvalersi anche di collaborazioni e professionalità della struttura e del sistema camerale, regolando contrattualmente tali rapporti.

8.4 Rappresentanza della società

- 8.4.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato se nominato.

8.5 Decisioni dell'Organo Amministrativo

- 8.5.1 Il Consiglio di Amministrazione, allorché non vi abbia provveduto il socio con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente.
- 8.5.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza.
- 8.5.3 Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei Paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, ne facciano richiesta per iscritto.
- 8.5.4 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.
- 8.5.5 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.
- 8.5.6 Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati.
- 8.5.7 Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato.

8.5.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

8.5.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8.5.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.6 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

8.6.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

8.6.2 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

8.7 Emolumenti

8.7.1 I compensi spettanti all'organo amministrativo e agli amministratori investiti di particolari incarichi sono determinati su indicazione del socio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

8.7.2 La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

8.7.3 Il socio, con propria decisione, può riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

8.7.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il socio può riconoscere agli amministratori al momento della nomina un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 9

- 9.1 La società potrà nominare un organo di controllo o un revisore secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia.
- 9.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
- 9.3 L'organo di controllo o il revisore è nominato, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, dall'assemblea dei soci.
- 9.4 L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 9.5 Nel caso di nomina dell'organo di controllo e ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, l'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed in particolare i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti.
- 9.6 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dal socio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI, TITOLI DI DEBITO

Articolo 10

Esercizi sociali

- 10.1 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. 10.2 Il bilancio di esercizio è presentato al socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano i presupposti di legge, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Ripartizione degli utili

- 11.1 Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione del socio relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 12

Titoli di debito

12.1 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione del socio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Liquidazione della società

13.1 La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge, nonché per espressa volontà del socio.

13.2 L'assemblea:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti dell'o del liquidatore.

13.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 14

Rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.to:

PIER ANGELO TAVERNA

F.to:

LUCIANO MARIANO notaio